FEDERCONTRIBUENTI
FEDERAZIONE ITALIANA A TUTELA DEI CONTRIBUENTI E DEI CONSUMATORI

Spett.le
Commissione Parlamentare di controllo
sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza sociale

Roma; 16 Febbrai 2020

RELAZIONE SUPPLETTIVA ALL'AUDIZIONE DEL 11 FEBBRAIO 2020

Da anni, i Silenti Enasarco combattono una grande ingiustizia sociale**,** perpetrata da Enasarco, con l'approvazione dei vari Ministeri, del Lavoro, delle Politiche Sociali, dell'Economia e delle Finanze; approvando Regolamenti interni che violano i sani Principi di *Ragionevolezza*. I regolamenti Enasarco, pur in contrasto con le leggi, e avendo importanza secondaria rispetto alle Leggi stesse, dal punto di vista giuridico, li vengono approvati sistematicamente, senza che le sigle sindacali di categoria e le istituzioni di controllo impediscano; non tengono conto che le integrazioni pensionistiche sono fonte di risparmio di chi li versa, e devono essere tutelate come previsto dall'art. 47 della Costituzione; senza destinarli a rischi di investimento, o per scopi sociali; *SONO UN PATRIMONIO PERSONALE*.

Come ben si comprende, Il principio di ***Ragionevolezza*** è linfa di garanzia per l'applicazione delle Leggi in democrazia, e per tale si esige, che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore regolamentari "*come nel caso dei Regolamenti Delle Attività Istituzionali di Enasarco*", siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore; di fatti, all'interno del Regolamenti di Enasarco, c'è una mancanza di coerenza, tra esso ed il pubblico interesse perseguito dal Legislatore con la **Legge N. 613 del 22 luglio 1966, art. 20-21-29,** "tutt'ora vigente", dove il Legislatore stabilisce esplicitamente, che Enasarco è un ente gestore di un fondo previdenziale INTEGRATIVO a INPS; nella fattispecie, si evince letteralmente inequivocabile, la volontà del Legislatore, che Enasarco dovrebbe erogare una integrazione pensionistica, dal momento in cui il l'agente acquisisce il diritto alla pensione INPS, o di altro regime sostitutivo; per ottenere una pensione proporzionalmente adeguata alla tonalità di vita come previsto dall'art. 36 della Costituzione.

FEDERCONTRIBUENTI
FEDERAZIONE ITALIANA A TUTELA DEI CONTRIBUENTI E DEI CONSUMATORI

PER RISPETTO DELL'ART:3 DELLA COSTITUZIONE E PER GLI ATTI DISCRIMINATORI RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI CHIEDIAMO

1. Riforma del Regime contributivo. Essendo Enasarco un ente di previdenza integrativa, deve erogata senza vincoli di anni di contribuzione, una integrazione pensionistica nel momento in cui l'Agente di Commercio o il Consulente Finanziario acquisisce il diritto al pensionamento nel regime statale obbligatorio INPS o in altro regime sostitutivo; i contributi versati devono essere gestiti da un ente garantito dallo Stato configurabili in INPS, (per gli ex agenti Silenti con adeguata rivalutazione); il tuto come previsto dalla Legge N. 613 del 22 luglio 1966, art. 20,21,29.

2. Equiparazione dei diritti welfare dell'Agente di Commercio e dei Consulenti Finanziari ai lavoratori dipendenti del commercio, per l'alta contribuzione previdenziale che versano presso le casse previdenziali. Gli Agente di Commercio e Consulenti Finanziari versano in contribuzione previdenziale, il 24% sull'imponibile tassabile presso la previdenza statale INPS, e il 17% sulle provigioni percepite, che corrispondono al 24% del reddito imponibile

   tassabile presso Enasarco; per un totale di contribuzione previdenziale pari al **48%**, contro il **37%** del lavoratore dipendente del commercio; costo previdenziale inesistente in nessuna altra nazione al mondo. Chiediamo che venga riconosciuto agli agenti di Commercio e Consulenti Finanziari: indennità di malattia mensile, pari alla media mensile del reddito imponibile dell'anno precedente; assegni famigliari per i coniugi a carico; indennità di disoccupazione mensile, in caso di perdita di mandato, pari alla media mensile del reddito imponibile dell'anno precedente; come previsti per i lavoratori dipendenti del commercio.

3. Eliminazione di Enasarco dal D.Lgs. del 30 giugno 1994, n. 509, come previsto dall' art. 1, comma, 32, 33; lettere a) e c) e comma 36, lettera a), della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, che disciplina il D.Lgs. del 30 giugno 1994, n. 509.

4. Commissariamento e abolizione delle elezioni del CDA di aprile; per gli scandali in cui e stato associato il nome di Enasarco in questi anni, e perché si ravvisano gli estremi di connivenza tra sindacati e case mandanti, vietati dall'art.17 Legge n. 300 del 1970, sino a quando non viene fatta trasparenza; come previsto **dall'art.1, comma 4, lettera a) D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.** Devono votare anche i pensionati.

CSF

5. Parificare i crediti delle società di rappresentanza (agenzia) al grado di privilegio nelle procedure concorsuali e obbligo di deposito dei conteggi anche delle vertenze in corso.

6. Inserimento della figura dell'agente nel DURC della casa mandante (per evitare elusione fiscale), con conseguenti perdite da parte dello stato;

7. Adeguamento provvigioni minime reali (su fatturato effettivo e non un generico 3%);

8. Obbligo per casa mandante di depositare contratto presso l'ente gestore del fondo e Camera di Commercio;

Marco Paccagnella Presidente della Federcontribuenti
Stefano Ticozzelli Responsabile Dipartimento Enasarco di Federcontribuenti
Cosimo Lucaselli Responsabile relazioni con il Parlamento

P.zza Cola di Rienzo, 92 - Roma
Tel: 06 98356606 – 06 87153355 – 10 linee r.a
Fax: 06 56562646
CF: 97716930587
E-mail: info@federcontribuenti.it